



CITTÀ DI SANLURI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 22/07/2014
Modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 95 del 27/10/2016

Regolamento graficamente riadattato per la pubblicazione sul sito istituzionale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina, sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale di SANLURI nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di smaltimento, di pulizia e spazzamento, così come previsto dall'art. 198, 2° comma del decreto legislativo 152/2006 e smi.

Esso inoltre tiene conto della normativa seguente:

- Deliberazione della Giunta Regionale del 17/1/1998 n°57/2 d'approvazione del piano regionale della Sardegna di gestione dei rifiuti urbani;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 29/08/02 n. 29/13 "Indicazioni per la gestione dei rifiuti d'imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito comunale";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 30 Marzo 2004 n. 15/32 "atto d'indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido nel territorio Regionale.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/14 del 19/07/2005 "atto d'indirizzo per lo smaltimento in Discarica di rifiuti trattati e per l'ulteriore sviluppo delle raccolte differenziate secco-umido";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/43 del 20/12/2005 "provvedimento di differimento al 30/06/2006 dei termini relativi alla applicazione delle disposizioni stabilite dall'atto di indirizzo di cui alla Delibera G.R. 34/14 del 19/07/2005";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/13 del 13/06/2006 "provvedimento di modifica ed integrazione alla Delibera G.R. n. 61/43 del 20/12/2005";
- Circolare dell' Assessore della Difesa Ambiente 29/2003 n. 34207 "indicazioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito Comunale".

ART. 1 – COMPETENZE DEL COMUNE

Compete al Comune la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, avvio allo smaltimento e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

1. tutti i rifiuti urbani disciplinati dal presente Regolamento;
2. tutti i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui al presente Regolamento;

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198, 2° comma del decreto legislativo 152/2006, e prevede:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire una
-



- distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
- c) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
 - d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazione;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) che recita "l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.; (la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico).

Competono al Sindaco¹ ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a), b), c), d), dell'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

ART. 3 – DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

¹ Leggasi il dirigente preposto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.



- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.
- **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;oppure
 - quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;oppure



- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - **materia prima secondaria:** sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
 - **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
 - **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);
 - **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
 - **Conferimento:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
 - **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - imballaggio per la vendita o **imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o **imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o **imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione
-



ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- **imballaggio riutilizzabile:** imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
 - **rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
 - **gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
 - **riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
 - **riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
 - **recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
 - **riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
 - **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
 - **operatori economici:** i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
 - **produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
 - **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
 - **pubbliche amministrazioni e gestori:** i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
 - **utente finale:** il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
 - **consumatore:** il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
 - **accordo volontario:** accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del Decreto legislativo 152/2006;
-

- **filiera:** organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- **ritiro:** l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 del decreto legislativo 152/2006 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art. 184 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., sono classificati:

- secondo l'origine - in **RIFIUTI URBANI** e **RIFIUTI SPECIALI**
- secondo le caratteristiche di pericolosità - in **RIFIUTI PERICOLOSI** e **RIFIUTI NON PERICOLOSI**.

1) Sono rifiuti urbani:

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade**;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

I rifiuti urbani possono essere ulteriormente classificati:

- **RIFIUTI ORGANICI** (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - Verde (rifiuti compostabili): comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - Umido (rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
-

- **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone ;
 - Imballaggi in plastica: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
 - Vetro e imballaggi in vetro: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - Imballaggi metallici: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - Prodotti tessili ed abiti;
 - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- **INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- **RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE (NON DIFFERENZIATI):** tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (discarica o inceneritore) (CER: 20.03.01);
- **RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI**
Pile alcaline, 2. Medicinali, 3. Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, 4. Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio, 5. Tubi Fluorescenti .

2) Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che deriva dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del Decreto Legislativo 152/2006;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i del Decreto Legislativo 152/2006);
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; il combustibile derivato da rifiuti; i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
-



ART. 5 – OBIETTIVI DELLA GESTIONE RIFIUTI E FINALITA' DEI SERVIZI COMUNALI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo problema ambientale e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento proporre azioni atte a:
 - a) coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - b) diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che una produzione attenta agli impatti ambientali rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - c) promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.

Nella gestione dei servizi oggetto del Regolamento:

- I. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- II. deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- III. devono essere salvaguardate la fauna e la flora ed evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 6 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., nell'ambito delle proprie competenze può emettere ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo, in ogni caso, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 7 – ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune, attraverso il Gestore dei servizi di igiene urbana svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- A) Gestione dei rifiuti urbani
-



- A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
- A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
- A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
- A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati; A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
- A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da pulizie di aree pubbliche;
- A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

ART. 8 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI:

In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, e s.m.i. dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti speciali provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione e di seguito indicati:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; (art 183 comma 3)
- b) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;

I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie che soddisfano i criteri di limitazione quantitativa e qualitativa definiti dal presente Regolamento, rientrano nel servizio di raccolta e smaltimento previsto nell'organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e classificati come rifiuti urbani.

Le limitazioni che stabiliscono quantità e qualità attraverso le quali viene stabilita l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi sono le seguenti:

- i rifiuti devono corrispondere in termini qualitativi ai rifiuti prodotti normalmente dalle utenze domestiche che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani;
-



Resta fermo, per il Comune, la possibilità di vietare eventuali conferimenti anomali, considerati e valutati tali sia in ordine alla loro qualità, sia per quantità, ad insindacabile giudizio degli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

Tali rifiuti non potranno essere raccolti nell'ambito dei servizi disciplinati dal Regolamento.

Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla determinazione Statale dei criteri quali-quantitativi di assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

I rifiuti speciali delle attività economiche di cui al presente articolo potranno essere assimilati agli urbani solo ed esclusivamente per le attività commerciali aventi superficie non superiore a 150 metri, avendo il Comune di SANLURI una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti. Oltre tale superficie i rifiuti prodotti dalle attività economiche non potranno essere assimilati agli urbani; Dovendo in quest'ultimo caso essere smaltiti in proprio da ciascun produttore.

Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, che rispettano tali criteri, potrà utilizzare il servizio di raccolta e smaltimento espletato dall'Ente gestore e andrà applicato il regime tariffario della categoria di appartenenza.

ART. 9 – NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati, la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida; materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti; materiale prodotto da attività del settore terziario; pneumatici; rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche.

ART. 10 – PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

➤ *Imballaggi*

La parte Quarta titolo II del Decreto Legislativo 152/2006 ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) organo deputato a stipulare un "accordo di programma-quadro" con l'ANCI per stabilire in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i **"primari"** e **"secondari"** - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in



relazione alla loro rispettiva composizione merceologica. **È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura.**

Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

(Decreto Legislativo 152/2006, articolo 218 - definizioni):

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o **imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o **imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

➤ *Rifiuti cimiteriali*

L'art. 184 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 Capo III art. 12, classificano urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 7 citato.

I rifiuti cimiteriali sono così classificati ed individuati:



- rifiuti da esumazione ed estumulazione sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali: materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 12 comma 6 del DPR 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del DLgs 152/2006.

➤ *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti"*

I rifiuti costituiti da: parti di veicoli a motore; carcasse di autoveicoli e motoveicoli; carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta, appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

ART. 11 – FORME DI GESTIONE

Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate.



Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l'iscrizione all'Albo Nazionale gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006 e sm.i..

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l'eventuale Ditta Appaltatrice, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii.

ART. 12 – OBBLIGHI E DIVIETI

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

È vietato gettare, versare e depositare abusivamente, su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, nelle fognature pubbliche e/o private, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. È punito con una sanzione raddoppiata chi compie tale violazione fuori dal perimetro urbano.

È fatto divieto inoltre bruciare rifiuti di qualsiasi tipo.

Il Sindaco ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 con propria ordinanza allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, intima ai soggetti obbligati lo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree, fissando un termine agli interessati per provvedere direttamente. In caso di inadempienza il Sindaco² dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

È vietato esporre contenitori e/o sacchetti, sulla pubblica via, al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta, fissati dall'Amministrazione con proprio atto.

È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:

- I rifiuti pericolosi;
- I rifiuti ingombranti;
- Gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerenti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.); sostanze liquide; materiali accesi; materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di trasporto.

² Leggasi il dirigente preposto, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000.



È vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati. La pulizia, la disinfezione e la manutenzione dei contenitori dati in dotazione agli utenti è a carico degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

ART. 13 – VIGILANZA DEL SERVIZIO

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio tecnico del Comune, ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006, che si avvarrà del supporto operativo del corpo di Polizia Municipale.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, e l'applicazione delle sanzioni previste spettano al Comando Polizia Municipale e se costituita dalla compagnia barracellare entro il limiti imposti dalla legge e regolamenti comunali.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 14 – DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori delle strutture pubbliche;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

ART. 15 – OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

In attuazione dell'art. 181 e dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani avvengono mediante la raccolta differenziata alla fonte.

I servizi sono effettuati attraverso le raccolte domiciliari (porta a porta) presso le utenze servite e/o mediante l'utilizzo di specifici contenitori per particolari tipologie di rifiuti posti sul suolo pubblico o privato.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- a) principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili e il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali, quali:
 - rifiuti organici compostabili;



- frazione umida di provenienza alimentare domestica, collettiva e dei mercati;
 - scarti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
 - scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno;
 - materiali riciclabili;
 - carta e cartone;
 - contenitori e imballaggi in plastica;
 - polistirolo;
 - contenitori in vetro;
 - lattine e contenitori in alluminio e metalli ferrosi;
 - legno;
 - indumenti smessi e stracci;
 - rifiuti urbani non riciclabili o parzialmente riciclabili previo trattamento preventivo - rifiuti ingombranti;
 - frazione secca dei rifiuti urbani e assimilati; - inerti.
- b) oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica, quali:
- le pile scariche e batterie esauste; - gli accumulatori al piombo;
 - i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate;
 - i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - le lampade a scarica e i tubi catodici;
 - le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva;
 - gli oli minerali usati;
 - frigoriferi;
 - toner;
 - componenti elettronici.

ART. 16 – FINALITA'

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire in discarica e/o inceneritore;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
-



ART. 17 – CONTENITORI

Il Comune, previa valutazioni e accordi con la Concessionaria dei servizi, stabilisce il numero, il tipo e la capacità volumetrica dei contenitori.

ART. 18 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI

Prescrizioni generali

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dalle norme del presente Regolamento.

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell'ambiente.

I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi.

Il conferimento deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione.

Gli utenti tenuti al conferimento dei rifiuti nei cassonetti o in altri contenitori, siano essi a svuotamento meccanizzato o manuale, devono attenersi alle seguenti norme:

- gli sportelli del contenitore devono essere richiusi dopo l'uso;
 - è vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide;
 - è vietato introdurre sostanze e/o materiali che possano danneggiare i contenitori, ovvero causare danni al personale addetto allo svuotamento o ai mezzi meccanici utilizzati per lo svuotamento;
 - è vietato introdurre rifiuti urbani pericolosi, eccetto che negli appositi contenitori ad essi riservati;
 - è vietato introdurre frazioni di rifiuto, sostanze e/o materiali non compatibili con la tipologia di rifiuto raccolto con quello specifico contenitore;
 - è vietato introdurre materiali voluminosi e comunque qualsiasi tipo o genere di imballo rigido che non sia stato rotto, piegato o pressato in modo da ridurre al minimo il suo volume ed ingombro;
-

Conferimento in contenitori approvati dall'Amministrazione

Il conferimento diretto dei rifiuti negli appositi sacchi è regolato dalle seguenti norme:

1. deve avvenire nel punto praticabile più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito e alla circolazione, nonché ogni disagio per la popolazione;
2. salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta e degli utenti stessi, che sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchi;
3. i sacchi devono essere ben chiusi, in modo da salvaguardare l'igiene pubblica ed evitare inconvenienti igienico-sanitari.

E' fatto divieto di utilizzare sacchi diversi da quelli ove previsti e disciplinati da apposita Ordinanza Sindacale.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dall'Amministrazione Comunale sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico.

Servizio a domicilio

In caso di raccolta differenziata a domicilio, il materiale da raccogliere deve essere esposto nello spazio antistante il proprio ingresso, non prima delle ore 22,00 del giorno precedente e non dopo le ore 6,00 del giorno stabilito per la raccolta, ovvero in orari diversi stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base all'organizzazione dei servizi.

In ogni caso i rifiuti devono essere conferiti all'interno degli appositi contenitori approvati dall'Amministrazione, in modo da evitare che vadano dispersi negli spazi circostanti e che emanino cattivi odori.

I sacchi saranno conferiti a bordo strada – depositati anche all'interno delle proprietà condominiali che siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all'utilizzo di chiavi o telecomandi.

Carta e cartoni

Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni, questi ultimi opportunamente piegati e ridotti di volume. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta è raccolta anche mediante utilizzo di appositi raccoglitori dislocati in diverse postazioni del centro



urbano, e nel caso di raccolta domiciliare, dovrà essere legata in pacchi oppure inserita nell'apposito contenitore approvato dall'Amministrazione.

La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori. Il cartone viene raccolto a domicilio, presso utenze selezionate, e deve essere conferito dagli utenti ordinatamente piegato e ridotto di volume. La carta e il cartone raccolti saranno conferiti a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006.

Vetro

Vetro e lattine La raccolta del vetro è organizzata: con ritiri a domicilio nelle zone già servite. Gli utenti conferiscono a bordo strada a cura degli utenti in contenitori approvati dall'Amministrazione; Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, il vetro potrà essere raccolto anche mediante utilizzo di appositi raccoglitori dislocati in diverse postazioni del centro urbano.

Il materiale raccolto sarà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Contenitori in plastica

I contenitori in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi di plastica trasparente e nei contenitori approvati dall'Amministrazione. La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, secondo le previsioni del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rottami metallici

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata attraverso la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti nell'ambito dei servizi di igiene urbana.

Beni durevoli e componenti elettronici.

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;**
- b) televisori;**
- c) computer**
- d) lavatrici e lavastoviglie;**
- e) condizionatori d'aria.**

La raccolta separata dei beni durevoli viene effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti ingombranti nell'ambito dei servizi di igiene urbana.



I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi, surgelatori e congelatori per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas CFC – continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento.

ART. 19 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 20 – RIFIUTI INERTI

È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori da ubicarsi nell'ecocentro.

E' punito con una sanzione raddoppiata chi compie le violazioni previste dal presente articolo, anche per modeste quantità, fuori dal perimetro urbano.

ART. 21 – ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'Amministrazione comunale, con proprio atto, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata ovvero apportare variazioni a quanto in esso disciplinato. Le nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani, ovvero le eventuali variazioni, sono comunicate dall'Amministrazione Comunale con specifiche campagne informative rivolte a tutti gli utenti.



ART. 22 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori di plastica rigida o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.

ART. 23 – SOSTA DEGLI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI

La sosta e la fermata deve essere eseguita esclusivamente per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

ART. 24 – TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).

Titolo III – MODALITA' DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E NORME RELATIVE ALLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.

ART. 25 – DEFINIZIONI

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;***
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico;***
 - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.***
-



ART. 26 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di pulizia ed igiene urbana, che comprendono lo spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti collegati alla pulizia, vengono effettuati direttamente dal Comune e sono svolti di regola con le frequenze e secondo un piano operativo che definisce il programma e la frequenza. Per garantire un'efficace pulizia meccanica delle pavimentazioni stradali è previsto un apposito piano di segnalamento per regolamentare la sosta dei veicoli.

Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade, sottopassi e piazze comunali;**
- b) i tratti urbani di strade statali e provinciali;**
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:**
 - siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
 - siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- d) viali e vialetti e aree adibite a verde pubblico.**

ART. 27 – CESTINI GETTA-CARTA E PORTARIFIUTI

Per garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e, in particolare per garantire la raccolta dei rifiuti in tutte le aree pubbliche o private di uso pubblico dove maggiore è la concentrazione di attività e affluenza di pubblico, sono installati appositi cestini portarifiuti di capacità adeguata e valore estetico consono al decoro e all'immagine del contesto urbano dove sono collocati.

Tali cestini non dovranno essere utilizzati per il conferimento di rifiuti domestici e ingombranti e comunque di qualsiasi altro rifiuto incompatibile o per il quale è stato avviato un circuito separato di raccolta, né essere danneggiati, manomessi o essere oggetto di affissione di adesivi, targhette o deturpati con scritte o altro. Il soggetto gestore del servizio raccolta rifiuti solidi urbani deve provvedere ad assicurare la vuotatura, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la pulizia degli stessi attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, nonché la costante pulizia delle aree circostanti. In determinati luoghi ad elevata frequenza pedonale e richiedenti un particolare decoro, è possibile installare appositi contenitori atti alla diversificazione dei rifiuti ed alla conseguente realizzazione di raccolte differenziate. Oltre alle raccolte differenziate di cui al presente regolamento si potrebbe prevedere anche la raccolta con appositi contenitori, delle deiezioni degli animali.

ART. 28 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, delle strade e delle aree ad uso pubblico. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, sottopassi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con

appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale. I rifiuti raccolti verranno conferiti ad impianto autorizzato individuato dall'Amministrazione Comunale.

2 - Servizi accessori

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano: La Pulizia dei pozzetti stradali: la Ditta incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. L'estirpazione delle erbe: periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

Il servizio può anche essere svolto da impresa appaltante.

Altri servizi di pulizia:

- la pulizia, disinfezione, lavaggio di cassonetti, e dei contenitori pubblici.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ART. 29 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo IV disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 30 – AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico- organizzativi.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.

S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti .

ART. 31 – COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce competenza del gestore.

In tal senso l'Azienda:

- A. provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti dichiarati urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi.

- B. determina d'intesa con l'Amministrazione Comunale le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;

- C. stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

- D. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole, in quanto ricavate in area pubblica;

- E. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

ART. 32 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a. mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata.

I rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, fuori dal proprio numero civico.

L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.



E' altresì consentito portare i rifiuti ingombranti presso l'ecocentro di cui all'Art. 43 del presente Regolamento.

ART. 33 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA GIARDINI PRIVATI

I residui di potatura e sfalcio di giardini, ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nell'ambito del ritiro del servizio dei rifiuti ingombranti.

ART. 34 – DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA

È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers, documenti d'archivio ecc..) nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.

In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.

E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Comunale.

È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

ART. 35 – OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitario dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

E' altresì consentito portare i rifiuti (differenziati) presso l'ecocentro di cui all'Art. 43 del presente Regolamento.



ART. 36 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART.37- OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi e fare uso per l'asportazione di idonei raccoglitori, possibilmente di materiale plastico ed impermeabile, che dovranno essere immediatamente disponibili al seguito e mostrati in caso di richiesta da parte degli addetti al controllo. L'Amministrazione comunale potrà dotarsi di apposite aree predisposte allo sgambamento dei cani e di altre destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

ART. 38 – PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.



ART. 39 – PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con la quale si fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 40 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida allo sgombero dei rifiuti abbandonati e la pulizia delle aree.

ART. 41 - VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta appositamente predisposta per la pubblicità **o cassetta per la posta**, o mediante consegna a mano.

ART. 42 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia

quotidianamente che al termine dell' attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, con diritto di rivalsa.

In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:

- a) inerti;
- b) materiali assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
- d) rifiuti speciali e/o pericolosi, (barattoli di vernice, solventi etc.).

Tali tipologie di rifiuti devono esser conferiti a spese e cura del produttore presso impianti autorizzati. E' tassativo su tutto il territorio Comunale il divieto di conferire rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra nei contenitori predisposti dal Gestore per i rifiuti urbani.

La ditta che effettua attività edilizia deve dimostrare al termine dei lavori di aver smaltito correttamente i rifiuti prodotti presentando la documentazione prevista dalla normativa vigente (formulario di identificazione del rifiuto) per ogni unità locale di produzione agli uffici comunali preposti.

TITOLO V CAPITOLO “DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN ECOCENTRO”

ART. 43 - ECOCENTRO COMUNALE

Il Comune di SANLURI metterà a disposizione un centro per la raccolta differenziata di rifiuti riciclabili che integra ed amplia i servizi di raccolta differenziata, denominato d'ora in avanti ecocentro. Si tratta di un'area controllata, dove sono posizionati appositi contenitori nei quali l'utenza iscritta a ruolo presso il Comune di SANLURI potrà effettuare il conferimento diretto di materiali di rifiuto differenziato, opportunamente separato.

La gestione e la realizzazione dell' Ecocentro dovrà essere effettuata secondo i dettami della normativa vigente in materia e le linee guida regionali, l'ubicazione e la gestione dell'ecocentro sono sottoposte a specifiche procedure autorizzative.

Nell'ecocentro potranno avere accesso e scaricare i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche, commerciali e di servizio iscritte regolarmente al ruolo TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi servizio gestione rifiuti delibera C.C. 34/2014) del comune di SANLURI; le utenze sopraccitate potranno conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali.



Possono essere conferiti negli ecocentro i rifiuti la cui raccolta risulta non agevole per il servizio pubblico e che il cittadino sceglie di conferire direttamente con mezzo proprio, in modo occasionale e saltuario, e che non ecceda la quantità di 30 Kg o 30 lt.

Verranno pertanto ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali oli esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non superiori a 1,00 mc., lampade al neon, prodotti del "fai da te", i rifiuti classificati pericolosi R.A.E.E. (frigoriferi, apparecchiature fuori uso..) ed altri simili. Nell' ecocentro sarà prevista la localizzazione di idonei contenitori per il raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti.

Nell' ecocentro verranno altresì accettati i rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico gestito da appaltatore del Comune e/o utenze private (sfalci e potature) di SANLURI.

Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell'utenza nell'ecocentro di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e raccolte nell'ecocentro medesima sono a completo ed esclusivo carico dell'utenza.

Criteria di localizzazione dell'ecocentro e caratteristiche tecniche

La localizzazione della struttura a servizio delle raccolte differenziate deve essere adeguatamente servita da una viabilità adeguata ai veicoli dei conferenti e ai mezzi pesanti utilizzati per il ritiro del materiale. Le aree destinate alla realizzazione dell'ecocentro devono essere destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali (zone G), dovranno essere realizzati su terreni pianeggianti ed idonei a sopportare i carichi delle pavimentazioni realizzate per la protezione dell'area, dei contenitori dei rifiuti e degli automezzi pesanti utilizzati per il trasporto in ingresso e in uscita.

La pavimentazione della superficie dedicata al conferimento dei rifiuti, al transito dei veicoli e ad ospitare i cassoni scarrabili deve essere realizzata in modo da costituire un'adeguata protezione dell'area e tutelare il suolo e le acque sotterranee da eventuali contaminazioni dovute a dispersioni accidentali di rifiuti liquidi.

I rifiuti devono essere depositati in cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di copertura anche amovibile in modo da impedire il dilavamento degli stessi rifiuti ed evitare la dispersione di colaticci, quelli contenenti rifiuti di natura putrescibile devono essere dotati di coperture a tenuta atte ad evitare la dispersione di odori. I rifiuti liquidi anche non pericolosi, vanno depositati in contenitori idonei, in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, e collocati in aree coperte.

I contenitori e le piazzole di deposito devono essere corredati da apposita cartellonistica che faciliti il corretto conferimento delle frazioni differenziate da parte degli utenti; ogni cartello deve riportare, per ciascun contenitore/piazzola, una chiara descrizione della tipologia di rifiuto ammessa, integrata da un elenco di oggetti e materiali di uso comune riconducibili alla specifica tipologia nonché da disegni e schemi.

Deve essere previsto un sistema che consenta la separazione delle acque di prima pioggia (inquinanti perché comprendenti acque di lavaggio piazzali e percolato) da quelle di seconda pioggia meno inquinati e scaricabili direttamente in fogna.



Deve essere previsto un locale ad uso guardiania - ufficio dotato di servizi ed eventualmente magazzino.

Deve essere prevista una viabilità interna segnalata, l'area deve essere opportunamente recintata e mascherata da idonea piantumazione.

Modalità di gestione dei centri di conferimento

Apertura al pubblico

I giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro comunale deve essere stabilito in funzione delle esigenze degli utenti serviti, pertanto ne è consigliata l'apertura pomeridiana e durante il sabato e/o la domenica.

Durante gli orari di apertura al pubblico l'accesso agli utenti può essere ammesso solo in presenza di operatori preposti all'accettazione, al controllo sulla qualità dei rifiuti e ad agevolare il conferimento da parte degli utenti. In particolare le operazioni di conferimento da parte dell'utenza esterna devono essere seguite dal personale di controllo che ha anche l'obbligo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e di accertare che non vengano occultati all'interno dei materiali conferiti altri rifiuti e materiali non ammessi.

Nelle aree attrezzate di raggruppamento potranno operare esclusivamente gli operatori addetti alla raccolta ed al raggruppamento dei materiali.

L'apertura dell'ecocentro sarà determinata da apposito atto, in ogni caso dovrà essere garantita la presenza continua di un addetto negli orari di apertura a disposizione dell'utenza per i conferimenti dei rifiuti, per un minimo di 30 ore settimanali; gli orari di apertura dovranno essere preventivamente stabiliti e concordati con l'Amministrazione Comunale. Dovranno essere garantite le aperture nei pomeriggi nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e le ore 20.00 a disposizione dei conferimenti dei rifiuti da parte dell'utenza.

Nella gestione dell'ecocentro saranno garantiti:

- apertura, chiusura e custodia dell'area dell'ecocentro;
 - il riconoscimento delle utenze residenti nel comune di SANLURI iscritte nei ruoli Tari SANLURI (tariffa); si precisa che l'utenza dovrà esibire un tesserino appositamente rilasciato dalla ditta che gestisce il servizio;
 - il tesserino di riconoscimento dell'utenza iscritta a ruolo.
 - la formulazione di un elenco completo dei materiali di origine domestica, anche pericolosi, conferibili dall'utenza; i quantitativi massimi giornalieri conferibili dalla singola utenza dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale; al controllo dei materiali in arrivo in modo da evitare il deposito di materiali non ammessi;
 - il travaso e il deposito delle varie frazioni di rifiuto conferite dagli utenti negli specifici contenitori e/o cassoni scarrabili forniti dall'appaltatore; la pulizia dell'area della piattaforma.
-

L'area non potrà essere utilizzata come cantiere di rimessaggio di automezzi e di attrezzature.

Spetta all'Amministrazione Comunale stabilire gli orari per l'accesso nell'ecocentro per gli utenti che volessero conferire direttamente materiale selezionato, rispettando le ore settimanali di apertura. Gli orari potranno subire dei cambiamenti, stabiliti preventivamente dal Comune.

L'ecocentro sarà dotata della seguente dotazione minima di container scarrabili :n. 1 per la raccolta dell'umido, n. 1 per la raccolta del secco residuo, n. 1 per la raccolta del vetro, n. 1 per la raccolta della carta, n. 1 per la raccolta della plastica, n. 1 per la raccolta degli ingombranti metallici, n. 1 per la raccolta degli ingombranti tessili, n. 1 per la raccolta dei pneumatici, n. 1 per la raccolta degli sfalci del verde, n. 1 per la raccolta degli inerti;

- il container per l'umido sarà del tipo a tenuta stagna per evitare qualunque emissione di odori; il container della plastica dovrà essere del tipo autocompattante dotato di copertura per evitare la fuoriuscita di materiali; gli altri (per carta, ingombranti, imballaggi) ecc. saranno del tipo aperto e coperti con telonatura durante il periodo di non utilizzo per scarichi e/o trasporti;

Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato "Pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc, (ex RUP)" dovrà essere garantita con contenitori in polietilene (HDPE), debitamente autorizzato.

Per quanto riguarda l'accesso all'Ecocentro, l'utente dovrà qualificare la propria residenza nel comune di SANLURI e l'iscrizione ai ruoli SANLURI (o tariffa), che si evincerà dal tesserino di riconoscimento.

Per quanto concerne l'elenco delle tipologie dei rifiuti conferibili presso l'ecocentro comunale si veda l'**appendice 1**.

Compiti del personale in servizio.

Il soggetto gestore dovrà nominare un referente tecnico per l'ecocentro, il quale dovrà garantire il coordinamento tecnico ed amministrativo dell'attività, in conformità alle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione ed alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

Il personale, opportunamente formato e informato dal datore di lavoro, avrà il compito di:

- riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani e loro assimilati nell'ambito del territorio di competenza;
 - verificare la rispondenza del rifiuto conferito all'elenco dei materiali conferibili da parte dell'utenza domestica del Comune di Sanluri;
 - assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento, indirizzandoli verso gli idonei contenitori, fornendo loro tutte le informazioni utili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni all'interno dell'impianto e accertando che non vengano occultati, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; in particolare si dovrà porre particolare cura nel conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
-



- aggiornare il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 da compilarsi quotidianamente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni;
- conservare i formulari di trasporto previsti dall'art. 193 del citato D. Lgs. n. 152/2006;
- coordinarsi con gli operatori addetti al trasporto dei rifiuti negli impianti di recupero o smaltimento;
- provvedere alla pulizia del centro e dell'area di raggruppamento nonché alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori dei rifiuti, della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ART. 44 – REGIME SANZIONATORIO

Fermo restando quanto previsto dall'art.192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di Seguito indicate, a norma e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell'ufficio ambiente del Comune, e gli agenti della Polizia Municipale.

Le violazioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs 152/2006 con le sanzioni amministrative determinate, di seguito indicate:

Rif. Art.	Violazione	Casistica	Sanzione Minima	Sanzione Massima	PMR
Art. 8	Conferimento di rifiuti urbani assimilati oltre i limiti quali-quantitativi		100,00	600,00	200,00
Art. 8	Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggio al servizio pubblico		100,00	600,00	200,00
Art. 9	Conferimento di rifiuti, esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani		100,00	600,00	200,00

Art. 12	Deposito ed abbandono in area pubblica o privata nel perimetro urbano	- Rifiuti urbani - Ingombranti - Speciali Non pericolosi	100,00	600,00	200,00
Art. 12	Deposito ed abbandono in area pubblica o privata fuori dal perimetro urbano	- Rifiuti urbani - Ingombranti - Speciali Non pericolosi	200,00	1.200,00	400,00
Art. 12	Posizionamento Contenitori e buste per i rifiuti nei giorni non previsti per la raccolta o fuori dagli orari di raccolta		75,00	225,00	75,00
Art. 12,32	Conferimento nei contenitori o nelle buste di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati		75,00	225,00	75,00
Art. 12	Bruciamento di rifiuti		100,00	600,00	200,00
Art. 18	Mancato rispetto delle procedure di raccolta differenziata		75,00	225,00	75,00
Art. 18	Mancato rispetto delle prescrizioni generali dell'art. 18		75,00	225,00	75,00
Art. 18	Mancato rispetto delle prescrizioni relative al "Servizio a Domicilio"		75,00	300,00	100,00
Art. 19	Conferimento di medicinali scaduti non negli appositi contenitori		75,00	225,00	75,00
Art. 20	Abbandono di rifiuti inerti nel perimetro urbano		100,00	600,00	200,00
Art. 20	Abbandono di modeste quantità di rifiuti inerti fuori dal perimetro urbano		100,00	600,00	200,00
Art. 37	Mancato rispetto Obblighi conduzione animali		75,00	225,00	75,00
Art. 38	Mancata pulizia aree esterne ai pubblici esercizi		50,00	300,00	100,00

Art. 39	Mancata pulizia dell'area mercatale in concessione		100,00	600,00	200,00
Art. 40	Mancata pulizia di terreni non edificati		100,00	600,00	200,00
Art. 41	Mancato rispetto obblighi Volantinaggio		100,00	600,00	200,00
Art. 42	Mancata pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività		50,00	200,00	100,00

Ogni altra violazione al presente Regolamento, non espressamente indicata nella tabella di cui sopra, potrà essere sanzionata con una ammenda da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00.



APPENDICE - Elenco delle tipologie di rifiuti conferibili presso l'ecocentro

Tipo di rifiuto	Codici CER	Descrizione	Destinazione	Quantità massima pro-capite giornaliera conferibile nell'ecocentro dall'utenza domestica	Note
Sostanza organica da rifiuto urbano	200108	Residui alimentari e scarti di cucine e mense	Recupero	50 litri	Conferiti principalmente nell'area attrezzata di raggruppamento dal servizio di raccolta. Uso limitato dell'ecocentro
Rifiuti di mercati	200302	Scarti organici da attività mercatale	Recupero	-	Conferiti esclusivamente nell'area attrezzata di raggruppamento
Vetro ed imballaggi in vetro	200102 - 150107	Vetro in bottiglie e oggettistica	Recupero	Vetro in bottiglie: n° 20 pz Vetro ingombrante: n° 2-3 pz	
Carta – cartone ed imballaggi cellulosici	200101 - 150101	Carta grafica mista ed imballaggi in carta/cartone	Recupero	250 litri	Conferibile in container autocompattante
Plastiche ed imballaggi in plastica	200139 - 150102	Contenitori per alimenti e per liquidi e oggettistica	Recupero	250 litri	Conferibile in container autocompattante
Imballaggi in metallo piccola pezzatura	150104	Lattine in alluminio o banda stagnata	Recupero	n° 20 pz	
Legno e imballaggi in legno	200138 – 200137(*) - 150103	Arredi dismessi - legno con sost. pericolose - cassette	Recupero	n° 2-3 pz	
Tessili ed imballaggi tessili	200111 - 150109	Prodotti tessili e sacchi in materiali tessili	Recupero/Smaltimento	n° 5 pz	
Abbigliamento	200110	Indumenti usati	Recupero/Smaltimento	n° 10 pz	
Imballaggi misti	150106	Provenienti da raccolta congiunta es. vetro-lattine	Recupero	n° 20 pz	Da avviare a centro di selezione

Ingombranti metallici	200140	Oggetti in metallo (es. reti in ferro, mobili metallo)	Recupero	n° 2-3 pz	
Altri ingombranti	200307	Ingombranti eterogenei o comunque diversi dai precedenti	Recupero/Smaltimento	n° 2-3 pz	
Elettrodomestici contenenti CFC	200123(*)	Frigoriferi, congelatori, condizionatori	Recupero	n° 1 pz	Le apparecchiature di nuova generazione non contengono CFC ma generalmente rientrano nel CER indicato. Possono essere accettati solo se la destinazione possiede autorizzazione come impianto di recupero
Altre apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi	200135 (*)	Televisori, computer, e materiale elettronico in genere	Recupero	n° 1-2 pz	Non sempre queste apparecchiature contengono componenti pericolose ma generalmente rientrano nel CER indicato. Possono essere accettati solo se la destinazione possiede autorizzazione come impianto di recupero
Altre apparecchiature fuori uso non contenenti componenti pericolose	200136	Lavatrici, lavastoviglie, scaldacqua	Recupero/smaltimento	n° 1 pz	
Pile e batterie	200133 (*) - 200134	Batterie e accumulatori	Recupero	n° 1 pz. (n°10 pz se riferite a pile esauste)	Coinvolgimento del COBAT
Pneumatici usati	160103	Pneumatici usati da provenienza domestica	Recupero	n° 1 pz	Da autovetture
Medicinali scaduti	200132	Medicinali diversi dai citotossici e citostatici	Smaltimento	5 kg	
Contenitori etichettati T o F	150110 (*)	Contenitori vuoti di vernici, acidi, ...	Recupero	5 kg	Possono essere accettati solo se è garantito l'avvio al recupero
Lampade al neon	200121 (*)	Tubi fluorescenti	Recupero	5 kg	Possono essere accettati solo se è garantito l'avvio al recupero
Oli minerali esausti	200126 (*)	Oli da operazioni di cambio olio motore	Recupero	5 litri	Coinvolgimento Consorzio Obbligatorio Oli minerali usati

Oli vegetali e animali	200125	Oli da mense, cucine	Recupero	5 litri	Coinvolgimento Consorzio Obbligatorio Oli usati
Rifiuti vegetali da sfalci e potature	200201	Scarti della cura del verde pubblico/privato	Recupero	1 mc.	
Rifiuti inerti	170107	Inerti da piccole manutenzioni domestiche	Recupero/smaltimento	1 mc	
Rifiuti urbani misti	200301	Secco residuo non riciclabile da raccolte differenziate	Smaltimento	-	Conferiti principalmente nell'area attrezzata di raggruppamento dal servizio di raccolta. Uso limitato dell'ecocentro
Residui dalla pulizia delle strade	200303	Rifiuti da spazzamento stradale	Smaltimento	-	Conferiti esclusivamente nell'area attrezzata di raggruppamento